

Comune di Bassiano
Associazione Pro Loco
COMUNE DI BASSIANO Provincia di Latina Via Aldo
Manuzio 117 - 04010 BASSIANO

STATUTO DEL COMITATO ENTE FIERA

ARTICOLO 1 (DELLO SCOPO)

1. Il Comitato Ente Fiera (di seguito, per brevità, denominato "Ente"), con sede presso il Municipio di BASSIANO, Via A. Manuzio, 117, è una Associazione che ha lo scopo di promuovere, svolgere e sostenere ogni attività diretta all'organizzazione di manifestazioni fieristiche sul territorio comunale, con attenzione prioritaria rivolta alla promozione dei prodotti tipici dell'agricoltura, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico - culturale locale. L'Ente non ha fini di lucro e svolge attività di interesse pubblico. Esso opera secondo i principi del Codice Civile e delle leggi ad esso complementari.
2. La gestione dell'Ente è ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. L'Ente può porre in essere tutti gli atti e le operazioni occorrenti per il conseguimento dei propri scopi, che non gli siano preclusi dalla legge e dallo Statuto.

ARTICOLO 2 (DELLO STEMMA)

Lo stemma del Comitato Ente Fiera è: "sullo sfondo la bandiera Amaranto, davanti un centro storico e degli animali. Sopra la bandiera la scritta ENTE FIERA, sotto la bandiera la scritta BASSIANO".

ARTICOLO 3 (DEL PATRIMONIO)

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito:
 - a) Dall'attività netta risultante dall'ultimo bilancio patrimoniale approvato;
 - b) Dall'eccedenza attiva di ciascun esercizio per la parte destinata in aumento al patrimonio;
 - c) Da eventuali contributi, lasciti, legati o donazioni.

ARTICOLO 4 (DEGLI ADERENTI)

1. Al fine di assicurare all'Ente i mezzi necessari per l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle sue strutture e attrezzature come pure per lo sviluppo delle sue iniziative è attribuito allo stesso un "Fondo di Dotazione" mediante il contributo del Comune di BASSIANO e di eventuali altri aderenti, enti o persone in relazione alla programmazione delle attività dell'Ente.
2. Spetta all'Ente Fiera stabilire forme, modalità e termini per attingere ai contributi da parte di Enti, Associazioni o privati.

ARTICOLO 5 (DEI MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO)

1. L'Ente deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituito col ricavato dell'esercizio della sua attività e amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio, nonché con il contributo di Enti o persone.

ARTICOLO 6 (DEGLI ORGANI DELL'ENTE)

1. Organi dell'Ente sono :L'Assemblea dei Soci;
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Revisore dei Conti;
2. Le prestazioni rese dai componenti gli organi di cui al precedente comma sono svolte in modo gratuito, senza retribuzione alcuna.

ARTICOLO 7 (DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE)

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco e dal Presidente dell'Associazione Pro Loco tra i 4 membri di competenza sindacale.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne sottoscrive le deliberazioni e ne cura l'esecuzione. Esercita nell'ambito dei programmi e dei progetti deliberati dal Comitato i poteri di amministrazione.
3. Il Presidente convoca la prima Assemblea dei Soci.
4. Il Presidente è coadiuvato da un Vice presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il Presidente ed il Suo Vice durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di tre volte consecutive.
6. Il Presidente può nominare un segretario che partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di verbalizzante e che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni, anche amministrative a titolo gratuito.

ARTICOLO 8 (DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI)

1. L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci.
2. L'Assemblea ha il compito di dare direttive per la realizzazione degli scopi sociali.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci. Non sono consentite deleghe. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Comitato.
5. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio di previsione, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione.
6. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci, deve essere convocata entro il mese di Gennaio.
7. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci almeno otto giorni prima della data fissata.
8. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

ARTICOLO 9 (DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri di cui 4 nominati dal Sindaco e dal Presidente della Pro Loco sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni, e 3 nominati dall'Assemblea dei Soci.
2. I Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di tre volte consecutive.
3. In caso di vacanza per gravi impedimenti o per morte di qualcuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina. Il membro, nominato in sostituzione, dura in carica fino alla scadenza prevista per il membro sostituito.
4. Il Componente che, per ingiustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle adunanze del comitato viene, su proposta dello stesso, dichiarato decaduto. La proposta di decadenza può essere promossa dal Presidente o dalla maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione. La surroga del membro decaduto avviene con decreto del Sindaco. Il nuovo membro, nominato in surroga, dura in carica fino alla scadenza prevista per il membro surrogato.
5. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate di viaggio qualora autorizzate.

ARTICOLO 10 (DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita il potere di indirizzo per il perseguimento dello scopo dell'Ente e della verifica della rispondenza dei risultati della gestione degli obiettivi fissati nella relazione revisionale e programmatica.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
 - Redige la relazione revisionale e programmatica;
 - Approva il Bilancio preventivo annuale e le sue variazioni;
 - Approva il Bilancio Consuntivo dell'Ente;
 - Adotta gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio dell'Ente;
3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e ogni volta che questi lo ritenga opportuno. Esso è convocato, altresì, ogni volta che la maggioranza dei componenti lo richieda per iscritto al Presidente, indicando i motivi della richiesta. Gli inviti di convocazione, contenenti l'elenco delle materie da trattare, sono diramati almeno tre giorni interamente liberi prima della data in cui dovrà avere luogo la seduta; nei casi urgenti, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con 24 ore di preavviso. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità con cui verranno comunicati gli avvisi.
4. La seduta del Consiglio di Amministrazione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 11 (DEL REVISORE DEI CONTI)

1. Il Revisore è nominato dal Sindaco.
2. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di tre volte consecutive.
3. Egli ha i poteri e gli obblighi previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

ARTICOLO 12 (DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA)

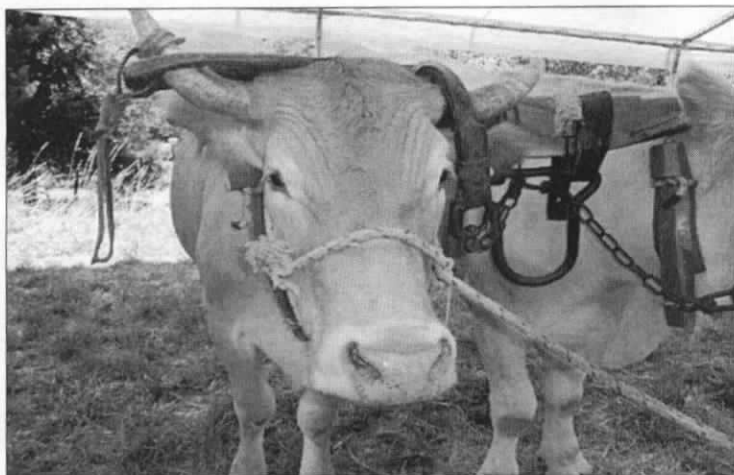
1. La relazione previsionale e programmatica è predisposta dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Essa contiene in special modo: gli elementi analitici di programmazione contenuti gli obiettivi ed i progetti da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario.

ARTICOLO 13 (DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO E DEI BILANCI)

1. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, per ciascun anno, entro il 31 dicembre per l'esame e l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica e per l'esame e l'approvazione dello schema di Bilancio preventivo.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, per ciascun anno, entro il 30 giugno per l'esame e l'approvazione del Bilancio consuntivo.
4. Il Bilancio Consuntivo dell'Ente è redatto dal Consiglio di Amministrazione in conformità delle disposizioni degli artt. Da 2423 a 24726 del Codice Civile, in quanto compatibili con la natura dell'Ente ed è accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti.
5. Il Bilancio Consuntivo dell'Ente è certificato dal revisore dei Conti.
6. Il Bilancio Consuntivo dell'Ente, con i relativi allegati e relazioni, sono depositati presso la sede dell'Ente, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'Assemblea dei Soci per la relativa approvazione.

7. Successivamente viene presentato al Comune di BASSIANO per l'approvazione e per accedere al contributo finale a saldo.
8. Le eccedenze di ciascun esercizio sono devolute, al netto degli ammortamenti, alla costituzione di riserve.

REGOLAMENTO GENERALE DELLA FIERA DENOMINATA "ANTICA FIERA DEL BESTIAME DI CAPANNE DEL PRATO DEL PRINCIPE"



TITOLO I NORME GENERALI

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

1. Nel Parco naturale del Semprevisa il Comune di Bassiano (da ora anche Ente Fiera), in collaborazione con la Pro Loco, organizzano la fiera annuale denominata "ANTICA FIERA DEL BESTIAME DI

CAPANNE DEL PRATO DEL PRINCIPE" dedicata al protettore dei contadini e dei poveri.

2. L'Ente Fiera, stabilisce annualmente la data e la durata della Fiera, ne approva, nell'ambito delle iniziative e delle manifestazioni annuali, il programma e il bilancio nonché il rendiconto economico.

SCOPI

Art. 2

1. L'Antica Fiera del bestiame delle Capanne del Prato del Principe si pone come finalità principale la promozione e l'incentivazione delle razze a rischio di abbandono inserite nei Piani di Sviluppo Rurali (P.S.R.) e in particolare delle razze bovine tipiche dell'appennino lepino (la *cabannina* e la *varzese-tortonese-cabellotta-ottonese- montagnina*).
2. L'Antica Fiera del bestiame delle Capanne del Prato del Principe intende inoltre promuovere il territorio attraverso il recupero e la valorizzazione delle tradizioni locali anche mediante convegni e dibattiti sullo sviluppo agrario e la cultura contadina.
3. L'Antica Fiera del bestiame delle Capanne del Prato del Principe promuove i seguenti settori: agricoltura, allevamento, artigianato, agriturismo, macchine e attrezzature agricole sia moderne che storiche, tempo libero.
4. L'Antica Fiera del bestiame delle Capanne del Prato del Principe promuove le attività agro-silvo-pastorali del territorio in sinergia e in accordo con gli Enti Locali e le Associazioni di categoria.

TITOLO II

NORME DI PARTECIPAZIONE

LUOGO DI SVOLGIMENTO

1. L'Antica Fiera del bestiame delle Capanne del Prato del Principe si svolge lungo s.p. Ninfina della Provincia di Latina dalla località *Madonna degli Angeli* al *Ristorante Valle Pepe*.
2. Gli stands espositivi sono individuati, a discrezione dell'Ente Fiera, lungo la strada provinciale Ninfina della Provincia di Latina nell'ambito dell'Antica Fiera del bestiame delle Capanne del Prato del Principe.

AMMISSIONE

Art. 4

1. Sono ammessi alla Fiera gli allevatori regolarmente iscritti alle Associazioni Provinciali Allevatori di competenza e gli operatori economici, appartenenti ai sottoelencati settori, sia pubblici che privati, le cui attività siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese di appartenenza, in regola con le vigenti disposizioni in materia di regolarità contributiva, e la cui domanda di partecipazione, corredata della documentazione richiesta, sia stata inoltrata all'Ente Parco entro i termini stabiliti:
 - Agricolo.
 - Allevamento.
 - Artigianato.
 - Agriturismo.
 - Cooperative di trasformazione di prodotti agricoli.
 - Ditte o concessionarie di macchine per la coltivazione della terra, la trasformazione dei prodotti e la meccanizzazione tutta dei vari settori.
2. Gli allevatori ammessi alla Fiera del bestiame delle Capanne del Prato del Principe sono esclusivamente quelli invitati dall'Ente Fiera con richiesta scritta.
3. Gli stand espositivi sono ammessi per un massimo di n. 100 dopo una valutazione da parte dell'Ente Fiera secondo i seguenti criteri di priorità:
 - Produttori di prodotti agricoli o derivati dalla loro trasformazione, del territorio pontino, dell'Appennino lepino e della Comunità Montana Monti Lepini e Ausoni.
 - Produttori di prodotti agricoli o derivati dalla loro trasformazione a limitata diffusione e di razze a rischio di abbandono inserite nei P.S.R. e in particolare delle razze bovine tipiche dell'appennino lepino.
 - Produttori di prodotti agricoli o derivati dalla loro trasformazione con certificazione biologica o certificazione di qualità legalmente riconosciuta.
 - Artigiani locali per gli antichi mestieri tradizionali.
 - Espositori che hanno già partecipato alla edizione precedente.
 - Data di presentazione della richiesta.
4. I Punti di Ristoro, in possesso dell'abilitazione alla somministrazione al pubblico di cibi e bevande da trasmettere all'Ente Fiera entro le 48 ore precedenti l'inizio della Fiera, sono ammessi per un massimo di n. 5, dopo una valutazione da parte dell'Ente Fiera secondo i seguenti criteri di priorità:
 - essere associazioni locali senza fini di lucro o proloco;
 - utilizzare prodotti locali;
 - proporre menù tipici del territorio;
 - dichiarare di devolvere l'incasso o parte di esso per scopi benefici o opere di pubblica utilità.

5. L'accettazione delle domande e l'assegnazione degli spazi espositivi avviene a insindacabile giudizio della Direzione dell'Ente Fiera o del Referente dell'Ente Fiera individuato, nei limiti dello spazio disponibile. Il diniego motivato della concessione deve essere comunicato in forma scritta.
6. Sono previsti stand espositivi destinati a soggetti invitati dall'Ente Fiera in qualità di ospiti. Gli ospiti non rientrano negli stand espositivi di cui al punto 3.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

Art. 5

1. Il contributo di partecipazione per gli stand espositivi di cui all'art. 4, punto 3, è stabilito in una quota proporzionale alle dimensioni degli stand, secondo le seguenti modalità:
 - € 20,00 per stand fino a 3,00 metri di lunghezza;
 - € 10,00 per ogni metro aggiuntivo di lunghezza.
2. Il contributo di partecipazione per gli i Punti di Ristoro di cui all'art. 4, punto 4, è stabilito in una quota proporzionale alle dimensioni degli stand, secondo le seguenti modalità:
 - € 100,00 per stand fino a 4,00 metri di lunghezza;
 - € 50,00 per ogni metro aggiuntivo di lunghezza.
3. Il contributo dovrà essere pagato attraverso il seguente conto corrente postale:
 - Conto corrente postale n.;
 - intestato a "Comune di Bassiano - Ente di gestione Fiera naturale Capanne del Prato del Principe - via Aldo Manuzio 117 - 04010 Bassiano (LT)";
 - causale "Antica Fiera del bestiame delle Capanne del Prato del Principe - anno ".
4. I Punti di Ristoro possono, a loro discrezione, in alternativa al pagamento del contributo di cui al punto 2, offrire una quantità di buoni pasto equivalente.
5. La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata via fax alla sede amministrativa dell'Ente Fiera al numero

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

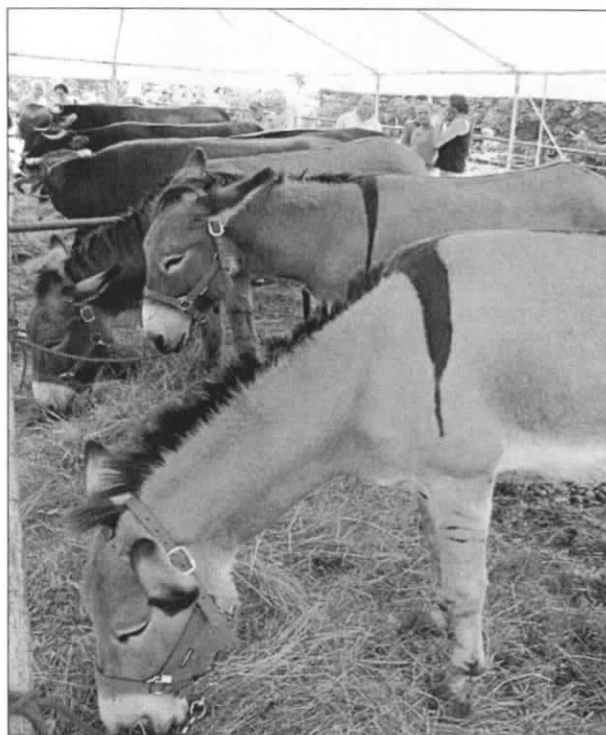
Art. 6

1. La domanda di partecipazione dovrà essere spedita con raccomandata, posta elettronica certificata o inviata tramite fax (.....) alla sede amministrativa dell'Ente Fiera naturale delle Capanne del Prato del Principe - via Aldo Manuzio 117 - 04010 Bassiano (LT) entro e non oltre 15 giorni prima la data stabilita per lo svolgimento della Fiera.

SERVIZI GARANTITI

1. L'Ente Fiera garantisce i seguenti servizi:
 - predisposizione delle tensostrutture, suddiviso in spazi e box, per l'esposizione del bestiame bovino, equino, ovi-caprino, suino, cunicolo, avicolo;
 - aree stand con individuazione nominale degli spazi per gli operatori partecipanti;
 - energia elettrica su richiesta degli operatori economici;
 - pubblicità e propaganda della manifestazione sul sito dell'Ente Fiera www.fieracapanne.it e sui più importanti organi di informazione locale (stampa, radio, televisione, siti internet, ecc.....);

- servizio di informazioni della fiera per allevatori, espositori e visitatori funzionante per l'intera durata della manifestazione;
- servizio di ristoro per allevatori, espositori e visitatori funzionante per l'intera durata della manifestazione;
- area parcheggio riservata per gli allevatori e per gli espositori;
- area parcheggio per i visitatori;
- servizio bus- navetta dai parcheggi alla Fiera;
- servizio di vigilanza;
- servizio pronto soccorso;
- servizio internet;
- area convegni.



POLIZZA ASSICURATIVA

Art. 8

2. L'Ente Fiera stipulerà opportune coperture assicurative quali:
 - responsabilità civile verso terzi;
 - per il furto o smarrimento per cause accidentali del bestiame in esposizione (polizza con massimale).
3. L'espositore sarà responsabile nei confronti dell'Ente Fiera per tutti i danni che provocherà direttamente o indirettamente all'organizzazione per effetto e/o colpa dello stesso, senza limitazione od esclusione di sorta, compresi i danni arrecati alle strutture messe a disposizione.

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Art. 9

1. L'assegnazione degli spazi per l'esposizione del bestiame verrà fatta dall'Ente Fiera con distinzione di specie e razza degli animali e in osservanza delle norme igienico-sanitarie e le prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata annualmente dal Servizio Veterinario Competente.
2. L'Assegnazione degli spazi nelle Aree Stand per gli operatori economici verrà fatta dall'Ente Fiera in base alle esigenze dichiarate nella domanda di adesione e alle differenze merceologiche delle aziende espositrici.
3. La collocazione è insindacabile e non può essere modificata per alcun motivo.

TEMPO DI OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI

Art. 10

1. Gli spazi verranno messi a disposizione degli allevatori e degli espositori dalle ore 7.00 del giorno di svolgimento dell' "ANTICA FIERA DEL BESTIAME DI CAPANNE DEL PRATO DEL PRINCIPE".

ORARIO DI APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 11

1. La presenza all'interno degli stands assegnati agli espositori dovrà essere garantita durante l'orario di apertura della Fiera che è il seguente: 9.00 - 19.00 del giorno di svolgimento.

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 12

1. Nel caso in cui la Fiera non dovesse aver luogo per cause di forza maggiore, l'Ente Fiera declina ogni responsabilità. Non è previsto il risarcimento dei contributi di partecipazione.

SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE

Art. 13

1. Nel caso in cui la Fiera, dopo l'avvenuta apertura dovesse venire sospesa a causa di eventi eccezionali e imprevedibili, l'Ente Fiera declina ogni responsabilità. Non è previsto il risarcimento dei contributi di partecipazione.

RECLAMI

Art. 14

1. Reclami di qualsiasi natura concernenti l'organizzazione e lo svolgimento della Fiera saranno presi in esame dall'Ente Fiera solo se comunicati in forma scritta e pervenuti allo stesso prima della chiusura della manifestazione.

DIVIETI

Art. 15

1. E' vietata ogni forma di pubblicità all'esterno dello stand se non negli spazi e nelle forme indicati dall'Ente Fiera.

CONSENSI

Art. 16

1. La firma apposta sulla domanda di partecipazione implica la conoscenza e l'accettazione integrale, a tutti gli effetti, delle norme di partecipazione. Essa comprende inoltre il consenso alla ripresa video e fotografica dei prodotti esposti, promossa dall'Ente Fiera, senza che l'espositore possa pretendere il risarcimento dei danni nei confronti dell'Ente Fiera in quanto con la domanda di partecipazione accetta insindacabilmente ogni pubblicità dei prodotti esposti.

SGOMBERI

1. Gli allevatori e gli operatori economici che non si atterranno alle seguenti indicazioni verranno allontanate dalla manifestazione.

CONTROVERSIE

Art. 18

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Ente Fiera e gli allevatori o espositori vedranno come autorità giudicante l'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per territorio.

RESPONSABILITÀ MANIFESTAZIONE

Art. 19

1. Il Responsabile organizzativo della Manifestazione "ANTICA FIERA DEL BESTIAME DI CAPANNE DEL PRATO DEL PRINCIPE" è individuato nel Direttore dell'Ente Fiera, al quale compete anche la titolarità del trattamento dei dati e la piena osservanza per tutte le finalità di legge degli adempimenti ivi previsti.
2. La Responsabilità organizzativa della suddetta Manifestazione può essere delegata dal Direttore dell'Ente Fiera ad altra persona con determinazione dirigenziale o atto redatto in forma scritta.